



COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

All.delib. C.C.N° 22/01.06.1999

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

SESSIONI E CONVOCAZIONI

ART. 1

Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si deve riunire annualmente in due sessioni ordinarie, una primaverile e una autunnale.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.
3. Il Sindaco fissa il giorno e l'ora della convocazione, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.

ART. 2

Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di norma nella apposita Sala della Residenza Municipale.
2. Su proposta del Sindaco la conferenza dei Capi Gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della Sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
3. Il nuovo luogo di riunione, così individuato, deve essere pubblicizzato secondo le modalità previste dall'Art. 14.

ART. 3

Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio mediante avvisi scritti, da notificarsi ai Consiglieri a domicilio. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e l'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione, ed eventualmente il giorno e l'ora della seconda convocazione, che si terrà il giorno successivo alla medesima ora.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domicilio non venga comunicato l'avviso di convocazione verrà notificato tramite servizio postale (telegramma o R.A.R.) o

tramite fax seguito da telegramma, mentre ogni altro atto pertinente alla carica verrà depositato presso il Palazzo Municipale - Ufficio di Segreteria - senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni utili prima e, per le altre sessioni almeno tre giorni utili prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
5. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita alla successiva adunanza.

ART. 4

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco deve aprire la seduta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
3. Decorsi un'ora dal termine indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco deve dichiarare deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno all'adunanza di seconda convocazione.
4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate e non giustificate.
5. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che si allontani anche temporaneamente dall'aula prima del termine dell'adunanza deve darne avviso al Segretario.

ART. 5

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno quattro Consiglieri.
3. Anche la seconda convocazione è fissata nei termini indicati dall'art. 3 - comma 1 - del presente Regolamento.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione è notificato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente.

ART. 6

Iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno

1. Il Sindaco, stabilisce gli argomenti che devono essere trattati nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'Ordine del Giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Sindaco e della Giunta, quelle delle Commissioni Consiliari Permanenti, quelle della Conferenza dei Capi Gruppo, quelle dei singoli Consiglieri.

ART. 7

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale o, se istituita, presso l'unità organizzativa addetta al Consiglio, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'Ordine del Giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capi Gruppo ed il Segretario Comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55 - quinto comma - della Legge 8 Giugno 1990 n° 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto **di consultare** gli atti d'Ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

CAPO II

PRESIDENZA, DISCIPLINA, PUBBLICITA' SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E PROCESSI VERBALI

ART. 8

Presidenza delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento temporanea del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni sono assunte secondo quanto stabilito dallo Statuto.

ART. 9

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Sindaco dirige e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente Regolamento. In particolare dà

facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno può essere modificato su proposta del Sindaco o di un Consigliere, se la proposta non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
3. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, per proseguire in successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, per l'occasione sono ammessi a parlare due Consiglieri, uno a favore ed uno contro. Gli interventi devono essere contenuti nel tempo di 5 (cinque).

ART. 10

Poteri di polizia del Sindaco

1. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.

ART. 11

Contegno del Pubblico

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può accedere durante la seduta nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre il Segretario, gli Assessori e Consiglieri, gli Agenti di Polizia Municipale ed il Personale addetto al Servizio, potrà - a seconda delle esigenze delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di determinati Funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio o dal Sindaco.
3. Il Sindaco, nelle sedute pubbliche dati gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'Autorità di Polizia Giudiziaria.
4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco può ordinare lo sgombero della Sala.

ART. 12

Divieto ai Consiglieri di turbare l'ordine

1. Qualora un Consigliere turbi l'ordine con atti o con parole ingiuriose o sconvenienti, è richiamato dal Sindaco.
2. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Sindaco gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere la seduta.
5. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari nella Sala Consiliare.

ART. 13
Divieto di fumare

1. Nella Sala Consiliare è vietato fumare.
2. Il Sindaco richiama i Consiglieri trasgressori e fa allontanare dalla Sala i cittadini trasgressori che contravvengono alla disposizione, dopo aver fatto comminare le sanzioni previste dalla Legge.
3. Il Sindaco censura i Consiglieri che persistono nella trasgressione e può, sospendere la seduta in caso di non adempimento.

ART. 14
Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 15
Apertura della Seduta.

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il Sindaco comunica i nominativi dei Consiglieri assenti, specificando eventuali giustificazioni.
3. Il Sindaco durante la seduta non è più tenuto a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da un Consigliere.
4. Dopo l'appello nominale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e chiama tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore per le votazioni tanto palesi che segrete.

ART. 16
Attribuzione delle funzioni di Segretario ad un Consigliere

1. Nei casi previsti dell'art. 290 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n° 148, il Sindaco chiama alle funzioni di Segretario un Consigliere.

ART. 17
Disciplina della discussione

1. I Consiglieri parlano dal proprio seggio, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, il medesimo comportamento deve essere tenuto da chiunque venga autorizzato ad intervenire nella discussione.
2. I Consiglieri che intendono parlare su un argomento all'Ordine del Giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.
4. In occasione di trattazione di argomenti di particolare rilevanza e o complessità, il Sindaco, su richiesta di un Consigliere e prima dell'inizio della discussione, sentiti i Capi Gruppo, può

- stabilire in deroga al terzo comma, una diversa durata del tempo di intervento. In caso di diniego,, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che, senza discussione, decide a maggioranza.
5. Nessun Consigliere può parlare per più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei presenti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al Regolamento.
 6. Gli interventi successivi al primo non possono superare la durata di cinque minuti.
 7. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
 8. Il Sindaco, dopo aver richiamato per due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, gli interdice la parola in quella discussione.
 9. Le discussioni relative alle sedute consiliari saranno registrate e archiviate nonché messe a disposizione per l'audizione e/o duplicazione, dietro richiesta dei Consiglieri interessati.
 10. I tempi di interventi di cui ai commi 3 e 6 sono cumulabili e comunque non superabili.

ART. 18 **Fatto personale**

1. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.
2. Il Consigliere che ritenga di essere stato leso per i motivi di cui al primo comma, chiede la parola per fatto personale.
3. Il Sindaco, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di diniego il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide seduta stante senza discussione.
4. L'intervento per fatto personale deve essere contenuto nel tempo di cinque minuti.

ART. 19 **Intervento per richiamo al Regolamento**

1. Ogni Consigliere può fare, in qualsiasi momento interventi per un richiamo al Regolamento ed all'ordine dei lavori.
2. Il Sindaco concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.
3. L'argomento oggetto del richiamo dovrà essere messo in votazione.

ART. 20 **Comunicazione e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno**

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la conferenza dei Capi Gruppo abbia espresso parere favorevole.
2. Al termine della seduta qualunque Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi su argomenti non all'Ordine del Giorno che non abbiano contenuto amministrativo. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.

ART. 21

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. Qualora sia presentata una proposta pregiudiziale e/o domanda di sospensione il Sindaco concede la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si procederà alla votazione.

ART. 22

Chiusura della discussione

1. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione di un argomento quando nessun Consigliere chiede la parola. Se vi è dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta di chiusura dovrà essere sostenuta da almeno tre Consiglieri. Il Sindaco accorda prima la parola ad un oratore contrario, poi ad uno favorevole, quindi la pone in votazione. Gli interventi di cui al presente articolo sono contenuti nel tempo di tre minuti.

ART. 23

Votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco concede la parola solo per dichiarazioni di voto. Il tempo per queste dichiarazioni sarà contenuto in cinque minuti.
2. Nel caso si tratti di proposta composta da diversi articoli, o capitoli o voci, il Consiglio, qualora un Consigliere lo richieda, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli, voci.
3. Ogni Consigliere ha diritto in ogni momento di proporre emendamenti che vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Prima si procede alla votazione degli emendamenti soppressivi; seguono i modificativi, infine gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso punto. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.
4. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitolo o voci, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità.
5. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

ART. 24

Forme di votazione

1. I Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio seggio per alzata di mano, o per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi previsti dalla legge in cui occorra una maggioranza qualificata. Per determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche e le nulle.
4. Si procede al ballottaggio nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

ART. 25
Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è consentita qualora sia richiesta da tre Consiglieri Comunali.
2. Per tale votazione il Sindaco indica il significato del “si” e del “no”; quindi il Segretario procede all’appello e annota i voti, il Sindaco proclama il risultato.

ART. 26
Controprova nel voto per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova qualora un Consigliere lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e prima che si passi ad altro argomento.
2. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se il risultato della votazione è dubbio si procede per appello nominale.

ART. 27
Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si esercitano con schede, distribuite dal personale addetto ad ogni Consigliere al momento del voto.
2. Lo spoglio di conteggio delle schede viene eseguito dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori.

ART. 28
Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni. Il Sindaco ne proclama l’esito.
2. Nei casi in cui il numero dei voti differisca dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorgano contestazioni sui risultati e sulla validità delle votazioni, il Consiglio delibera seduta stante. Il Sindaco concede la parola al Consigliere che solleva la contestazione, e ad un Consigliere per opporvisi. Gli interventi devono essere contenuti nel termine di tre minuti.

ART. 29
Astensione dalle deliberazioni

1. I Consiglieri non possono partecipare alla trattazione ed alla votazione di deliberazioni per le quali abbiano interesse a norma di legge.

ART. 30
Verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero di voti pro e contro ogni proposta.

2. Il verbale delle adunanze deve contenere il tipo di seduta, la forma di votazione, i nominativi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli argomenti, i nominativi dei Consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto.
3. Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale le dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.

ART. 31
Chiusura dei lavori

1. I lavori del Consiglio debbono avere termine dopo l'esaurimento dei punti da trattare, salvo richiesta di aggiornamento da parte della maggioranza dei Consiglieri.

CAPO III

ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO, MOZIONI

ART. 32
Istanze di Sindacato Ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.
2. L'interrogazione è la richiesta scritta al fine di conoscere se un determinato fatto corrisponda al vero o se l'informazione sia pervenuta in merito al Sindaco o agli Assessori e se questi abbiano preso o intendano prendere decisioni su determinati fatti.
3. L'interpellanza è l'istanza fatta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.

ART. 33
Modalità di presentazione

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere indirizzate al Sindaco e presentate al Protocollo Generale. Il Sindaco provvede ad inoltrarle all'interrogato o all'interpellato.
2. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'Ordine del Giorno della prima adunanza Consiliare successiva alla loro presentazione.

ART. 34
Trattazione delle interrogazioni

1. Tutte le interrogazioni presentate, comprese quelle per cui vengono richieste risposte scritte, devono essere lette al Consiglio dal Sindaco.
2. L'interrogato deve rispondere in aula e/o per iscritto se richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione.
3. La risposta in aula deve essere contenuta nel limite di tempo di cinque minuti.

ART. 35
Trattazione delle interpellanze

1. L'ordine di trattazione delle interpellanze deve essere comunicato insieme con l'avviso di convocazione. La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione ed avverrà normalmente a fine seduta.
2. L'interpellante ha diritto di svolgere la sua interpellanza nel tempo di cinque minuti.
3. La risposta dell'interpellato, anch'essa contenuta nel termine di cinque minuti, potrà dar luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i tre minuti.
4. Nel caso di interpellanze firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario, in caso di sua assenza al secondo firmatario e così di seguito.
5. Il Sindaco, sentiti i firmatari, può far svolgere contemporaneamente interpellanze relative ad argomenti simili o identici.
6. Qualora l'interpellante non sia presente alla seduta in cui si tratta la sua interpellanza, questa viene iscritta all'Ordine del Giorno della seduta successiva.

ART. 36
Mozione

1. La mozione è una proposta tendente a promuovere una discussione sulla condotta o sull'operato del Sindaco, della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio su importanti fatti politici o amministrativi. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di un voto deliberativo.
2. Le mozioni, firmate da almeno tre Consiglieri o da un gruppo Consiliare, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 33.
3. E' fatta salva la possibilità di trasformare, seduta stante, un'interpellanza in mozione, che viene immediatamente discussa.
4. Sulle mozioni possono intervenire tutti i Consiglieri. L'illustrazione della mozione deve essere fatta da primo firmatario o in caso di assenza o rinuncia dal secondo firmatario e così di seguito.
5. Gli interventi sulle mozioni devono essere contenuti nel limite di tempo di dieci minuti.
6. E' facoltà del Sindaco, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente mozioni su argomenti identici o analoghi.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

ART. 37
Costituzione Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.

3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo-Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo Gruppo il Consigliere anziano del gruppo secondo la legge.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si dimette dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno in Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.

ART. 38

Conferenza dei Capi Gruppo

1. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, provvede a formalizzare con atto deliberativo la composizione della conferenza dei Capi Gruppo.
2. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo delegato ed esprime pareri e proposte su:
 - il calendario dei lavori del Consiglio e la formulazione dei relativi ordini del giorno;
 - le richieste da avanzare al Sindaco al fine di assicurare ai Gruppi ed ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed all'espletamento del loro mandato;
3. La conferenza dei Capi Gruppo deve essere convocata entro sette giorni qualora venga richiesto dei Capi Gruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con proposta motivata.
4. Alle riunioni della conferenza dei Capi Gruppo può partecipare il Segretario Comunale.
5. Il verbale di ogni seduta viene redatto dal Segretario scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione con atto del Segretario Comunale. Il verbale dovrà contenere una sintesi degli interventi, le conclusioni e le decisioni assunte e verrà inviato ai singoli gruppi.
6. I Capi Gruppo potranno farsi sostituire da altro Consigliere del gruppo con delega scritta.

TITOLO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 39

Suddivisione delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari si suddividono in :
 - a) Conferenza dei Capi Gruppo di cui al precedente articolo 38;
 - b) Commissioni Consiliari Permanenti;
 - c) Commissioni previste da Leggi Nazionali e Regionali;
 - d) Commissioni previste da altri Regolamenti Comunali;

- e) Commissioni per particolari problemi costituite con deliberazione del Consiglio Comunale e/o con atto del Sindaco.
2. Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), d), hanno la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge o di Regolamento.
3. I componenti dimissionari sono sostituiti.

ART. 40

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione.
2. Le Commissioni Permanenti sono costituite da componenti che rappresentano, con criterio proporzionale, maggioranza e minoranza e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Commissario, la parte interessata surroga un altro Rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione.

ART. 41

Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della Commissione Permanente

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla loro costituzione, convoca le Commissioni Permanenti per l'insediamento e per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
2. Ciascun Commissario esprime una sola preferenza, il più votato è eletto Presidente, il secondo Vice-Presidente; a parità di voti è eletto il più anziano per età;
3. Il Presidente ed il Vice-Presidente possono essere revocati con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Commissari.

ART. 42

Sedute Commissioni Permanenti

1. Il Sindaco, di concerto con i Presidenti delle Commissioni Permanenti, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, coordina i lavori delle Commissioni.
2. I Presidenti convocano le Commissioni mediante avvisi scritti, da notificare ai Commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta, contenenti la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno. Gli avvisi di convocazione devono inoltre essere inviati per conoscenza ai Capi Gruppo, al Sindaco ed agli Assessori, che possono partecipare ai lavori delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
3. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. Ogni Commissario, in caso di motivata assenza, può delegare, con lettera indirizzata al Presidente della Commissione, un proprio collega di Gruppo a partecipare in sua vece ai lavori della Commissione.
5. Le Commissioni Consiliari Permanenti, qualora lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare ai propri lavori funzionari, tecnici ed esperti.

ART. 43
Segretario delle Commissioni Consiliari
Verbali delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed ai Capi Gruppo.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. I verbali devono riportare i nominativi dei Commissari presenti e degli assenti, la data, il luogo e l'ora della riunione, il nominativo di colui che assume la presidenza ed il nominativo del Segretario, l'oggetto di ogni singolo argomento trattato, la sintesi degli interventi e delle proposte espresse nel corso della seduta, le conclusioni cui perviene la Commissione, l'esito delle votazioni.

ART. 44
Funzioni Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione, assegnate dal Consiglio, dal Sindaco o dalla Giunta;
 - b) di informarsi sull'andamento di Enti, Aziende, Consorzi, Società e di altre forme associative in cui il Comune sia presente;
 - c) di esaminare, di propria iniziativa, materie ed argomenti di particolare interesse per la cittadinanza;
 - d) di proporre provvedimenti e/o atti, relativi ad argomenti di propria competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio, del Sindaco o degli Assessori.
2. Ogni Commissione Consiliare Permanente, tramite il suo Presidente può proporre al Sindaco di inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio argomenti di cui ai precedenti punti a), b), c).
3. Per ogni argomento licenziato dalla Commissione, questa nomina un relatore di maggioranza e uno di minoranza, affinché illustrino la proposta al Consiglio Comunale.

ART. 45
Commissioni previste da Regolamenti Comunali

1. Le Commissioni previste da altri Regolamenti Comunali sono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi.
2. Qualora tali Regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46

Entrata in vigore

1. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni.